

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2021

ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

- 1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.
- 2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.
- 3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2021.
- 4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.
- 5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.

ALLEGATI:

- All. A.1.: Ricognizione al 31/12/2021 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 al 31/12/2020, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018;
- All. A.2.: Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- All. B: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;
- All. C: Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. al 31/12/2021.

1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all'emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società partecipate.

Fra le disposizioni introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del Testo Unico, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In particolare detta norma prevede che:

- "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Inoltre l'art. 26 comma 11 del medesimo T.U.S.P. prevede che:

"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."

2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.

In via preliminare si ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 il Comune di Venezia ha approvato entro i termini di legge, con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015, il **Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.** Detto piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 140026 del 31/3/2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di "Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia", trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 601176 del 31/12/2015 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune di Venezia. In esito a detti provvedimenti, sempre in applicazione delle previsioni di legge, entro il termine del 31 marzo 2016 con provvedimento del Sindaco prot. n. 154918 è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 155217 del 31/3/2016 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, alla luce del fatto che il Piano di razionalizzazione come revisionato prospettava un inevitabile slittamento, stimabile in circa 9 mesi, del periodo di tempo entro quale completare l'attuazione delle operazioni societarie nello stesso previste, il Sindaco con provvedimento prot. n. 595972 del 27 dicembre 2016 ha approvato l'"Aggiornamento della Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato". Come i precedenti, anche questo provvedimento è stato inviato Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 596167 del 27/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico è stata approvata la **Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016** approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2017; con nota PEC PG/2017/481153 del 9/10/2017 la suddetta Revisione Straordinaria è stata inviata alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che in data 2/1/2019 è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed in data 17/4/2019 è stata tramite l'applicativo "Partecipazioni" al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 9/1/2020 è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed in data 16/7/2020 inviata nell'applicativo "Partecipazioni" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2020 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 21/12/2020 è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 sono stati **parzialmente modificati** gli allegati A ed A1. della precedente deliberazione n. 91/2020 con riferimento a Venezia Spiagge S.p.A., conseguentemente alla qualificazione dell'attività svolta dalla società come rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo; detta deliberazione è stata successivamente trasmessa alla Corte dei Conti in data 13/04/2021.

Entrambe le ultime due deliberazioni di Consiglio Comunale, relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, sono state inviate in data 18/06/2021 tramite l'applicativo "Partecipazioni" al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Da ultimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2021 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 31/12/2021 è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2021.

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi annualmente le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Si ritiene pertanto, anche alla luce delle previsioni del sopra richiamato art. 26 comma 11 del T.U.S.P., che le partecipazioni oggetto di analisi siano quelle detenute dall'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione della razionalizzazione periodica, quindi attualmente al **31 dicembre 2021.**

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:

- per «partecipazione diretta» si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";
- per «partecipazione indiretta» si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Venezia e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società od organismi controllati secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.

Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda.


Inoltre, sul punto, la Camera dei Deputati – Servizio Studi – XVIII Legislatura ha chiarito, in proprio documento esplicativo relativo alle Società a partecipazione pubblica datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate da società quotate, ferme restando le previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società controllate da società quotate.

Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, sino ad ora il Comune di Venezia non ha proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie controllate.

Recentemente la Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo -, nel documento "II processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti" datato novembre 2020 ha accertato l'omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime; in particolare la Corte dei Conti evidenzia che: "1.3.2. La prospettazione emersa in sede istruttoria pone il dubbio sul se l'ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione (straordinaria o periodica), debba considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, come, peraltro, già affermato da pronunce della magistratura contabile. L'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, nell'affermare che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, sembra riferirsi alle norme che hanno come dirette destinatarie le medesime società (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di amministratori e dipendenti), non invece a quelle che hanno come destinatarie le amministrazioni socie, quali quelle che impongono l'approvazione dei piani di revisione. Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti alla missione istituzionale delle amministrazioni socie (art. 4) o acquisite/costituite senza previo provvedimento di autorizzazione dell'organo competente debitamente motivato (artt. 5 e 7), etc.. Anche l'art. 18 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel consentire alle società controllate da una o più amministrazioni di quotare azioni (o altri strumenti finanziari) in mercati regolamentati, richiede la previa adozione, da parte del competente organo dell'ente socio (art. 7 TUSP), di una deliberazione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1 (provvedimento analiticamente motivato). Il legislatore, pertanto, non legittima, tout court, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l'adozione di azioni di razionalizzazione). L'opzione interpretativa esposta comporta, quale consequenza, la rilevanza, ai fini della revisione, anche delle società detenute indirettamente per il tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico (mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata). L'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa, infatti, che, ai fini del testo unico, sono considerate "partecipazione indirette" (solo) quelle detenute da una PA "per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo".

Pur non rientrando il Comune di Venezia nell'ambito soggettivo di riferimento della predetta relazione della Corte dei Conti (<u>riferita</u>, <u>come sopra detto</u>, <u>ai soli Ministeri ed Enti pubblici sottoposti al controllo delle Sezioni Riunite della stessa</u>), al fine di contemperare le disposizioni del T.U.S.P. sopra richiamate con gli indirizzi applicativi a livello nazionale suggeriti dalla Corte dei Conti nelle Sezioni Riunite in sede di Controllo, si rappresenta che, per quanto riguarda le partecipazioni detenute in via indiretta tramite la società quotata Veritas S.p.A., è stato redatto da Veritas S.p.A. stessa un Piano di razionalizzazione delle proprie controllate e partecipate. Detto Piano è oggetto di separato documento e allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del presente Piano di razionalizzazione.

Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia alla data del 31 dicembre 2021 sono le seguenti:



^(*) Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Ammi

(**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

^(***) L'Amministrazione Comunale non esercita i dritti di socio sulla partecipazione diletta del 2,84% in Vega S.c.a.r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Cocortroversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Il Comune di Venezia non può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), ed in particolare le attività consentite sono indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- g) altre fattispecie tassativamente indicate.

Le società *in house* devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e).

Il Comune di Venezia deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P..

Di seguito si riesaminano le singole partecipazioni in modo da verificare la congruenza del mantenimento rispetto alle previsioni del Testo Unico ed individuando quelle oggetto di interventi di razionalizzazione.

Si rimanda <u>ai contenuti degli Allegati A.1 Ricognizione e razionalizzazione periodica</u> delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ed A.2. Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, che costituiscono parte integrante del presente documento, per quanto riguarda informazioni maggiormente dettagliate:

- sull'analisi di ricognizione condotta e sugli esiti della ricognizione stessa;
- su anagrafica, organi, affidamenti di servizi relativi alle singole società.

PARTECIPATE DIRETTE

1. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' (AVM S.p.A.)

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

AVM S.p.A (già ASM S.p.A.) è stata costituita in forma di azienda speciale del Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 03 luglio 1995 ex art. 22 L. 142/1990. Dal 1 gennaio 2000 l'azienda è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione ai sensi della L. 127/1997 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28-29/07/1999.

In data 25 gennaio 2012 ASM S.p.A. ha cambiato denominazione in AVM S.p.A. in seguito alla deliberazione di consiglio comunale n. 140/2011.

Con deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", deliberando il conferimento ad AVM S.p.A. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A. corrispondente al 76,99% del capitale sociale pari a 551.514 azioni.

In data 11 novembre 2013 con Deliberazione n. 89 il Consiglio Comunale ha approvato in conferimento ad AVM S.p.A. di n. 310.896 azioni su un totale di n. 365.916 azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A.

In data 28 novembre 2014 sempre in esecuzione della deliberazione n. 89 e della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha perfezionato parzialmente la seconda tranche dell'aumento del capitale sociale conferendo ad AVM S.p.A. altre 984 azioni di PMV S.p.A.. A seguito di tale operazione sono state emesse 1.385 nuove azioni di AVM S.p.A.

In data 29 dicembre 2014 in esecuzione della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha ceduto ad AVM S.p.A. le restanti 54.036 azioni di PMV S.p.A. rimaste in sua proprietà.

Successivamente in attuazione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 25/7/2017 è stato approvato il Progetto di scissione di PMV S.p.A. nelle società AVM S.p.A. e Actv S.p.A..

La società è oggi controllata al 100% dal Comune di Venezia e svolge le funzioni di capogruppo del settore della Mobilità (controllando a sua volta Actv S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento *in-house* (da parte del competente Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia) del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione Comunale e all'Ente di Governo del Trasporto pubblico locale da appositi contratti di servizio.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento *in house* del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità e la gestione degli approdi operativi del trasporto pubblico non di linea, a decorrere dal 1/1/2020 al 31/12/2024.

Inoltre l'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ha approvato con deliberazione n. 5 del 27/11/2019 la proroga di due anni e mezzo (fino al 30/6/2022) dell'affidamento *in house* del 90% del servizio del trasporto pubblico locale del bacino veneziano ai sensi delle previsioni dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 1370/2007.

In ogni caso è opportuno rappresentare che a causa dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 e che ha comportato delle forti restrizioni alla circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus, la società ha dovuto rivedere il budget dell'anno rispetto alle stime iniziali per valutare l'impatto derivante dal drastico calo delle vendite dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale legato all'azzeramento dei flussi turistici nella Città di Venezia. La società si è, inoltre, avvalsa degli istituti di integrazione salariale per i dipendenti che necessariamente sono stati posti in cassa integrazione durante i mesi di aprile e maggio.

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato, a causa dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 e che ha comportato delle forti restrizioni alla circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus, da una grave tensione finanziaria dovuta al ritardo con cui sono pervenuti i contributi stanziati dal Governo per compensare i mancati ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio.

Anche l'esercizio 2021 con il persistere della pandemia da Covid-19 ha visto una notevole diminuzione nella vendita dei titoli di viaggio che si è attestata ad un importo complessivo inferiore del 43,4% rispetto alle vendite del 2019.

Alla luce di questa situazione e al fine di salvaguardare la continuità aziendale, la società ha approvato e posto in essere ad inizio del 2021 un piano di risanamento e di riequilibrio volto ad arrivare ad un sistema di costi aziendali più flessibili sia rispetto alla domanda che alle possibili incertezze negli introiti da ricavi da tariffa del TPL viste le possibili conseguenze della pandemia nell'economia e nel fenomeno dei flussi turistici.

L'esercizio 2021 si è chiuso positivamente con un utile netto di € 339.475 solo grazie alla sospensione momentanea (così come consentito dalla legge) del costo degli ammortamenti. Altrimenti la perdita complessiva del bilancio si sarebbe attestata a circa meno 18 milioni di euro.

Si deve, inoltre, evidenziare che in data 24/6/2021 l'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - composta dal Comune di Venezia, Città Metropolitana e Comune di Chioggia - ha disposto l'avvio della procedura per poter pervenire all'eventuale rinnovo per 9 anni dell'affidamento *in house* ad AVM S.p.A. del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Venezia, del Comune di Chioggia e del servizio extra urbano della Città Metropolitana di Venezia in scadenza il 30 giugno 2022, dando mandato agli uffici competenti di pubblicare entro il 30/06/2021 l'avviso di preinformazione previsto dall'art. 7 del Regolamento Europeo n. 1370 del 2007.

Gli uffici dell'Ente di Governo hanno quindi avviato l'istruttoria tecnica per procedere con le complesse attività volte ad approvare il nuovo affidamento, nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dalla delibera n. 154/2019 del 28/11/2019 dell'ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti - in cui si richiede all'Ente affidante una complessa attività istruttoria anche in merito all'equilibrio economico e finanziario del contratto di servizio.

Con Delibere n. 4, 5 e 6 del 21.06.2022, l'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ha prorogato dal 1.07.2022 sino al 31.03.2023, ai sensi dell'art 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 1, salva in ogni caso la possibilità di procedere con l'approvazione del nuovo affidamento in house anche in data antecedente, rispettivamente:

- il contratto di servizio in essere relativo all'affidamento in house ad AVM S.p.A. per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici, tranviari e di navigazione dell'area urbana di Venezia sottoscritto tra l'ufficio periferico di Venezia dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 29.12.2014 con Repertorio Speciale n. 18089/2015, poi prorogata dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022, giusto atto aggiuntivo Repertorio Speciale n. 21007/2020;
- il contratto di servizio in essere relativo ai servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani dell'ambito di unità di rete della Venezia centro-meridionale, sottoscritto tra l'ufficio periferico presso la Città metropolitana dell'Ente di governo ed AVM S.p.A. in data 31/07/2015, prot. 64284, e che era stato prorogato sino al 30/06/2022;
- ed il contratto di servizio in essere relativo ai servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici dell'area urbana di Chioggia, sottoscritto tra l'ufficio periferico di Chioggia dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 21.11.2017 e che era stato prorogato dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022.

Relativamente agli affidamenti in house providing ad AVM S.p.A., il Comune di Venezia è stato iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con provvedimento dell'ANAC del 22/12/2021, in cui l'ANAC ha raccomandato, alla prima occasione utile, di variare lo Statuto di AVM S.p.A., con

espresso e specfico riferimento alla previsione del controllo analogo delineato nel Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune.

Si ritiene, pertanto, di confermare il mantenimento della partecipazione in AVM S.p.A. alla luce del suo ruolo di capogruppo delle Società afferenti al Gruppo Mobilità e alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della stessa.

2. Ve.La. S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A. – in house.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La Società è stata costituita con atto del 20 maggio 1998 da ACTV S.p.A. e ha sempre svolto come principale attività la vendita dei biglietti TPL per l'Affidatario del Servizio di trasporto pubblico locale.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", in data 30 ottobre 2012 AVM S.p.A. acquista da Actv S.p.A. 815.000 azioni pari all'86,472% del capitale sociale di Ve.La. S.p.A. in esecuzione della delibera consigliare n°68 del 13/09/2012.

Ad oggi la società è controllata all'88,86% da AVM S.p.A. e partecipata all'11,14% direttamente dal Comune di Venezia.

La società svolge le funzioni di bigliettazione per il Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., oltre ad essere affidataria *in house* da parte del Comune del servizio promozione turistica e culturale e del servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del predetto servizio operativo della bigliettazione del Trasporto Pubblico Locale da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di servizio.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è sempre stato positivo. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Si evidenzia che il bilancio di Ve.La. non risente degli effetti negativi sulla vendita dei titoli di viaggio in quanto i costi di gestione, in virtù del contratto con la capogruppo Avm S.p.A., sono sostanzialmente coperti da quest'ultima.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Relativamente agli affidamenti in *house providing* a Vela S.p.A., il Comune di Venezia è stato iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con provvedimento dell'ANAC del 24/05/2022.

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dell'affidamento dei predetti servizi svolti da parte della società.

CMV S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite fusione con la control- lata, ferma la tutela degli interessi economici della società e dell'Ente.

La Casinò Municipale di Venezia S.p.A. è stata costituita il 14 dicembre 1995 a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6/7 febbraio 1995.

Con deliberazione n. 148 del 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento di beni mobili e immobili, perfezionato con il trasferimento della proprietà di beni mobili artistici per un valore di 5.612.500 euro e del "Palazzo del Casinò" del Lido di Venezia, per un valore di 34.414.025 euro.

Con deliberazione n. 34 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del "Casinò di Venezia" e la modalità di affidamento della gestione della Casa da Gioco.

In data 1° ottobre 2012, in un'ottica che a quel tempo prevedeva il successivo affidamento a terzi (c.d. "privatizzazione") dell'attività di gestione della Casa da Gioco, la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ha modificato la denominazione societaria in CMV S.p.A. e ha scorporato il "ramo gioco", conferendolo nella società di nuova costituzione ed interamente controllata denominata Casinò di Venezia Gioco S.p.A..

In data 22 ottobre 2012 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in CMV S.p.A. delle società interamente possedute Marco Polo S.r.I. e Ranch S.r.I., con decorrenza dal 1º gennaio 2013.

Venuta nel frattempo meno la prospettiva della "privatizzazione", ed in esecuzione di quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 137/2015, l'assemblea dei soci di CMV S.p.A. nella seduta del 29 febbraio 2016 ha deliberato il conferimento da parte di CMV S.p.A. alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. di un ulteriore ramo d'azienda costituito da un ulteriore insieme di beni e rapporti giuridici organizzati per la gestione dell'impresa, comprendenti anche la partecipazione in Venis S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Il predetto Piano di Razionalizzazione e la Revisione Straordinaria delle partecipazioni approvata nel 2017 con la deliberazione n. 37 hanno previsto che i residui *assets* patrimoniali attivi e passivi rimanessero in capo a CMV S.p.A., al fine di una successiva e progressiva valorizzazione e cessione delle attività detenute; al termine di tale procedura, si sarebbe potuto addivenire alla dismissione di CMV S.p.A. tramite una procedura di liquidazione.

Una parte significativa delle attività di valorizzazione e cessione di cui sopra è stata già realizzata, con risultati adeguati sia in termini di valori, sia in termini di riduzione delle partite debitorie di CMV S.p.A..

Per ciò che peraltro riguarda uno degli asset attivi ad oggi residui – i terreni del c.d. "Quadrante di Tessera" – si deve evidenziare come la Società Venezia F.C. s.r.l. avesse presentato in data 24 luglio 2018 al Comune di Venezia lo Studio di Fattibilità, a valere quale progetto preliminare, per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia Calcio in un'area di 40 ettari inclusi nel menzionato compendio immobiliare.

Detto progetto, che prevedeva anche l'acquisizione dei terreni di proprietà di CMV S.p.A., è stato dichiarato, ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a), di pubblico interesse con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18 ottobre 2018.

Pertanto erano state avviate le procedure per una successiva cessione delle aree al proponente, una volta concluso il complesso iter amministrativo volto all'approvazione del progetto definitivo.

Ad oggi però, alla luce della rinuncia da parte della società Venezia F.C. s.r.l. a portare avanti il progetto, si rende necessario procedere in modo diverso, non risultando possibile la cessione dei predetti terreni in tempi coerenti con l'obbligo di dismissione della società CMV S.p.A..

All'immediata dismissione della società CMV S.p.A. osta, per altro verso, anche la presenza di un rilevante *asset* fiscale a recuperabilità progressiva, costituito dalla futura possibilità di deduzione dai redditi imponibili del gruppo di perdite, interessi passivi ed ACE (Aiuto alla crescita economica) prodotti in esercizi precedenti. Tale *asset* è in larga parte fruibile all'interno della procedura di consolidato fiscale nazionale promossa da CMV S.p.A. a partire dall'esercizio 2008 e tutt'ora in corso. Il venire meno di tale recuperabilità futura, anche eventualmente per effetto della dismissione immediata di CMV S.p.A., potrebbe generare un pregiudizio per la società e conseguentemente anche per l'Amministrazione Comunale di oltre 17 milioni di euro.

Il verificarsi di tale pregiudizio si porrebbe in evidente contrasto con la finalità della disciplina avente ad oggetto la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.

Con nota PEC prot. DT 22866 – 25/03/2021 avente ad oggetto "Monitoraggio sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»", il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche - ha richiesto al Comune di Venezia di voler esprimere le proprie considerazioni in merito alla mancata realizzazione della misura di razionalizzazione deliberata relativamente a CMV S.p.A..

Con nota PEC 192438 del 20/04/2021 l'Amministrazione Comunale ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del MEF, precisando che nei piani di razionalizzazione succedutisi nel tempo è stata motivatamente prevista la dismissione differita della società, al fine di consentire il rimborso ai creditori dei debiti esistenti in capo alla società.

Tale differimento trovava, come detto, ulteriore e rilevante ragione sia in relazione ai tempi necessari per la procedura di cessione dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera, sia per consentire il recupero dell'importante asset fiscale sopra menzionato.

Solo una volta concluse e definite le predette tematiche sarebbe stato dunque possibile procedere, senza pregiudizio, con la dismissione della società. Il Comune di Venezia ha, quindi, chiarito che si tratta di una complessa procedura di dismissione, il cui perfezionamento è correlato alla realizzazione di importanti operazioni e verifiche, volte a tutelare gli interessi e l'equilibrio della società e, conseguentemente, a non arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale anche nella sua veste di socio unico.

E' stato infine rappresentato che, a tutela di tali rilevanti interessi, si riteneva necessario porre in istruttoria la percorribilità di una dismissione di CMV S.p.A. mediante la diversa modalità consistente in una operazione di fusione inversa nella controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e che, in ogni caso, la Corte dei Conti - nel Referto sullo stato della razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti territoriali del Veneto approvato con deliberazione n. 42/2021/GEST - ha compreso la difficoltà per gli Enti soci di rispettare i termini di dismissione delle partecipazioni societarie.

La società svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e ricade nelle seguenti fattispecie dell'art. 20: è priva di dipendenti e presenta un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore a 1 mln di €, pertanto è prevista la sua dismissione.

Con la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale PDD 1059/2022 è stato avviato l'iter volto ad approvare, in attuazione del precedente piano di razionalizzazione, l'operazione di fusione inversa per incorporazione della società CMV S.p.A. nella sua controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A., con riserva del diritto di far procedere alla revoca delle delibere di fusione nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria non autorizzasse il riporto in capo all'incorporante Casinò di Venezia Gioco S.p.A. dell'intero asset fiscale a recuperabilità progressiva costituito dalla futura possibilità di deduzione dai redditi imponibili del "Gruppo Casinò" di perdite ed interessi passivi relativi ad esercizi precedenti, gestiti per la loro parte del tutto prevalente all'interno della procedura di consolidato fiscale nazionale e dunque già compensabili con futuri redditi imponibili.

Si conferma la previsione di una dismissione differita della società, da realizzarsi tramite una operazione di fusione con la controllata alle condizioni sopra riportate.

4. LA IMMOBILIARE VENEZIANA – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IVE S.r.l.)

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

Il 3 gennaio 1940, con determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043 del podestà, il Comune di Venezia ha aderito alla società Anonima per Azioni "La Immobiliare Veneziana".

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio.

Per realizzare dette attività l'oggetto sociale è il seguente: l'acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

Con deliberazione n. 95 del Commissario straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 2015, è stato approvato il conferimento del 34,48% del capitale sociale di VEGA S.c.a r.l. a IVe S.r.l.. Il capitale di quest'ultima è stato incrementato da 9.400.396 a 10.860.240 euro, così pure la percentuale di possesso del Comune di Venezia è incrementata da 99,45% a 99,524%. Tale operazione si è perfezionata in data 11 giugno 2015.

In esito a tale conferimento la società ha assunto per conto dell'Amministrazione Comunale il ruolo di unica società immobiliare.

Nel corso 2016 la società è stata individuata dall'Amministrazione Comunale come soggetto destinato ad acquisire tutti i beni immobili del Fondo immobiliare Città di Venezia.

Tale operazione ha portato la società a sottoscrivere con Unicredit (banca finanziatrice del Fondo immobiliare Città di Venezia) un contratto di accollo e parziale rifinanziamento del debito per far fronte agli oneri connessi alla stipula del contratto di acquisto dei beni immobili.

Il bilancio 2018 ha presentato una perdita di \in 2.722.258 che però è stata integralmente coperta tramite la rinuncia da parte del Comune di Venezia ad \in 5.444.374 di dividendi deliberati negli esercizi precedenti e che ha portato alla creazione nel patrimonio netto di una riserva disponibile.

Il bilancio 2019 si è chiuso con un utile di € 46.795.

L'esercizio 2020 ha chiuso invece con perdita di € 127.514 che è stata integralmente coperta con l'utilizzo della riserva straordinaria disponibile nel patrimonio netto.

L'esercizio 2021 ha nuovamente chiuso con una perdita € 1.065.004, anche a causa delle misure restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 quali ad esempio la sospensione di alcune attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16/06/2022 è stata approvata l'autorizzazione al Comune di Venezia per l'erogazione di un'anticipazione di liquidità fino ad € 3.280.500 a favore dell'Immobiliare Veneziana S.r.l. fino al 31/12/2022 e in ogni caso fino all'effettiva stipula dei contratti definitivi relativi alle aree denominate "Mattuglie UMI2" e "Via Pertini".

Nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni approvata con DCC n. 37/2017 e con le successive ricognizioni annuali si era dato atto che la società:

- non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico comma 3: valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante.

Alla luce di tale situazione la partecipazione è ritenuta indispensabile per le ragioni sopra esposte e può essere confermato il mantenimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.p.A. - AMES S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – <i>in house.</i>
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

AMES S.p.A. è stata costituita in forma di azienda speciale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 207 del 23/09/1996 ex art. 22 della L. 142/1990. Dal 1 dicembre 1999 (iscrizione Registro Imprese) è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione dell'azienda speciale AMES ai sensi della L. n. 127/1997 (deliberazione C.C. n. 122 del 28-29/07/1999).

E' una società totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell'in house, a cui sono affidati i servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario. A tal proposito anche l'esercizio 2021 ha chiuso con un utile netto di € 82.853.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia.

6. INSULA S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite IVE S.r.l in house.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021, è stata approvata la Razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A. del ramo d'azienda lavori pubblici e contestuale modifica dell'oggetto sociale al fine di riqualificare la società come braccio operativo strategico dell'Amministrazione Comunale nella gestione delle politiche della residenza.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso per il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, Veritas S.p.A. e AVM S.p.A. sono uscite dalla compagine sociale e pertanto ad oggi il capitale sociale di Insula pari ad € 2.715.280 è detenuto per il 98,45% dal Comune di Venezia e per il restante 1,55% da IVE S.r.l.

Insula S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di € 136.412. Il bilancio 2019 ha presentato un utile di € 73.826. Il bilancio 2020 ha chiuso con utile di € 28.718. Il bilancio 2021 ha chiuso con un utile di € 41.904. Al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi strumentali all'ente, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021, è stata approvata la Razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A. del ramo d'azienda lavori pubblici e contestuale modifica dell'oggetto sociale al fine di riqualificare la società come braccio operativo strategico dell'Amministrazione Comunale nella gestione delle politiche della residenza.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2022 è stato approvato l'affidamento in house ad Insula S.p.A. dei servizi strumentali inerenti la gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di proprietà o in disponibilità al Comune di Venezia e attività accessorie, fino al 31/12/2026.

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia.

7. Venezia Spiagge S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La società ha ad oggetto la gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa di alcune spiagge del Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G. D'Annunzio e l'area demaniale marittima denominata "Blue Moon".

La società è oggi detenuta al 100% dal Comune di Venezia, infatti in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 si è proceduto alla stipula del contratto di compravendita, in data 30/04/2021, delle 735.000 azioni detenute da Contarini S.r.l. (pari al 49% del capitale sociale) da parte del Comune di Venezia, al prezzo di € 3.000.000,00.

Con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 sono stati parzialmente modificati gli allegati A ed A1. della precedente deliberazione di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate n. 91/2020 con riferimento a Venezia Spiagge S.p.A., conseguentemente alla qualificazione dell'attività svolta dalla società come rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo.

In data 25/5/2021 si è tenuta un'assemblea sia in forma straordinaria che ordinaria di Venezia Spiagge S.p.A., con cui sono state approvate le modifiche statutarie che il Comune di Venezia aveva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2020, volte a:

- prorogare la durata della società al 31/12/2038 (in coerenza con la scadenza della nuova concessione turistico-demaniale);
- rafforzare anche a livello statutario il ruolo del socio pubblico;
- modificare dai 2/3 del capitale sociale a metà del capitale sociale il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria;
- adeguare lo Statuto alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 per le società a controllo pubblico.

L'esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto pari ad € 261.055.

L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto pari ad € 26.982. Anche il bilancio 2022 si chiuderà con un risultato positivo.

A tal proposito, nella primavera del 2021 sono stati conclusi i lavori per la costruzione della nuova piscina del Blue Moon che è stata inaugurata al pubblico a giugno. In tal modo la società ha adempiuto alla previsioni previste per il rinnovo della concessione demaniale marittima fino al 2038.

Si conferma, alla luce di quanto sopra rappresentato, il mantenimento della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta dalla società pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo.

8. Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. - VENIS S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite Actv S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Veritas S.p.A., Ames S.p.A., Vela S.p.A., Insula S.p.A. – <i>in house</i> .
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

La società è stata fin dalla data di acquisizione delle azioni affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale.

Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall'Ente sia per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società.

Il bilancio 2018 ha chiuso con un utile netto di € 144.393.

Il bilancio 2019 ha chiuso con un utile netto di \in 360.516 ed il bilancio 2020 con un lieve utile di \in 11.679.

Il bilancio 2021 ha chiuso con un utile netto di € 4.985.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017 ha affidato a Venis S.p.A. il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per una durata di 5 anni, con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022, con la medesima deliberazione sono state inoltre approvate le linee-guida per la stesura del contratto tra il Comune di Venezia e Venis S.p.A. relativo al servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale e dei relativi disciplinari tecnici.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n. 354 del 29-12-2017 ha approvato il testo del contratto di servizio, nel rispetto delle linee-guida approvate con provvedimento consiliare.

La società pertanto risulta oggi affidataria in house di servizi strumentali.

Con deliberazione n. 57 del 21 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'accettazione della proposta di cessione delle 3.000 azioni di Venis S.p.A. alla Città Metropolitana di Venezia al prezzo di euro 105,66 per azione, per un importo complessivo di euro 316.980,00.

Successivamente con contratto stipulato in data 20 giugno 2018 si è perfezionata la cessione delle predette azioni alla Città Metropolitana di Venezia.

Pertanto ad oggi Venis S.p.A. è una società controllata in via diretta ed indiretta dal Comune

di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 65,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del 5%, da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. con una quota del 5% e da Veritas S.p.A. con una quota del 5% e del 3% rispettivamente in capo ad AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A. e per il 10% dalla Città Metropolitana di Venezia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 30/6/2020 è stato approvato con riferimento al contratto di servizio per la gestione del sistema informativo comunale, il programma triennale delle attività 2020-2022.

Si rappresenta che l'ANAC, con nota del 8/7/2020, ha inviato alla Città Metropolitana di Venezia un preavviso di rigetto alla domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing* per carenza di alcuni requisiti statutari. In particolare l'ANAC ha affermato che non viene assicurato il requisito del controllo analogo congiunto. A tal fine era stato già stato dato mandato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2017, alla Giunta, di compiere tutti gli atti di competenza al fine di adeguare lo statuto di Venis all'ingresso della Città Metropolitana. La Giunta Comunale con deliberazione n. 388/2018 aveva approvato le modifiche statutarie conseguenti all'ingresso nella compagine sociale della Città Metropolitana e quelle sulla gestione dei servizi *in house* da parte dei soci affidanti.

Con nota PEC n. 369715 del 30/08/2020 la Città Metropolitana ha comunicato all'ANAC che erano in corso le valutazioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di adeguare lo statuto della società per assicurare il requisito del controllo analogo congiunto.

A seguito dell'invio all'ANAC, da parte della Città Metropolitana con PEC del 22/01/2021, dello Statuto e del regolamento del Comitato di coordinamento e controllo analogo approvati nell'assemblea straordinaria di Venis S.p.A. del 18/01/2021, l'ANAC con determina prot. n. 2021/7188 del 12/02/2021 ha disposto l'iscrizione della Città Metropolitana di Venezia, del Comune di Venezia e degli altri soci di Venis S.p.A., all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing*.

La Città Metropolitana di Venezia potrebbe richiedere nel 2023 al Comune di Venezia la cessione di un ulteriore 10% del capitale sociale al fine di acquisire una partecipazione di collegamento in Venis S.p.A. Ciò sempre al fine di garantire il rispetto dei requisiti per procedere ad affidamenti *in house*.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia e degli altri soci pubblici.

9. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – <i>in house</i> – società quotata ex art. 2 T.U.S.P.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La società è stata costituita nel 2001 e nel 2007 vi è stata l'incorporazione in Vesta S.p.A. (ridenominata Veritas S.p.A.) di ACM S.p.A. ed ASP S.p.A. di Chioggia e successivamente della società SPIM S.p.A. di Mogliano Veneto.

Il Comune di Venezia detiene al 31 dicembre 2020 il 50,937% di Veritas S.p.A., società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, dei servizi igienici e della posa passerelle e di altri servizi strumentali alle necessità dell'Ente.

La società è legata all'Amministrazione Comunale e ai Consigli di Bacino da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Sebbene il Comune di Venezia possieda la maggioranza del capitale sociale di Veritas S.p.A., suddiviso per il resto tra altri 50 Comuni della Provincia di Venezia e di Treviso, il controllo analogo sulla società viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo, composto da tutti i soci della società.

Le previsioni sul sistema di funzionamento ai sensi della Convenzione di detto Comitato prevedono un meccanismo di approvazione delle deliberazioni non solo per quote societarie ma anche per teste con l'attribuzione ad ogni socio di un voto, a prescindere dalla quota di capitale detenuta nella società.

In virtù di ciò, nonché del fatto che il Comune di Venezia non nomina la maggioranza degli amministratori, l'Amministrazione Comunale non esercita in via esclusiva l'attività di direzione e coordinamento sulla società.

Veritas S.p.A. nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

Infatti l'articolo 2 prevede che sono società quotate "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o

partecipate da amministrazioni pubbliche".

Inoltre l'art. 1 del TUSP stabilisce che "le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p)".

Inoltre alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 3 del decreto del D.Lgs. n. 175/20106 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 secondo cui "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015." la partecipazione detenuta in Veritas S.p.A. può essere mantenuta.

Alla luce di tale previsione normativa si ritiene, comunque, di precisare che la ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento risiede nell'affidamento e nella gestione dei predetti servizi pubblici locali.

Nel corso dell'esercizio 2021 è stato rimborsato il prestito obbligazionario emesso nel 2014 e si è proceduto a dicembre 2020 all'emissione di un nuovo prestito obbligazionario del medesimo importo (100 milioni di euro) quotato su mercati regolamentati con scadenza 2026.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il 15/11/2019 ha approvato l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia *in house* a Veritas S.p.A. fino novembre 2038.

Da ultimo si ricorda che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021, è stata approvata la Razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A. del ramo d'azienda lavori pubblici. Successivamente, a seguito della modifica dell'oggetto di Insula S.p.A. in cui è stato eliminato ogni riferimento alle attività inerenti all'affidamento di lavori pubblici e sono state integrate tutte le attività relative alla gestione delle politiche della residenza e degli immobili del Comune di Venezia, Veritas S.p.A. con atto del 27/07/2021 ha esercitato il diritto di recesso ed è uscita dal capitale sociale di Insula S.p.A.

La cessione del "ramo Lavori Pubblici" a Veritas S.p.A. permetterà a quest'ultima di sviluppare e integrare la gestione dei sotto-servizi e delle manutenzioni necessarie al Centro Storico della Città di Venezia in particolare delle infrastrutture fognarie e di depurazione anche alla luce delle professionalità acquisite.

10. Marco Polo System G.E.I.E.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – Gruppo europeo di interesse economico
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite liquidazione.

Il Marco Polo System è un Gruppo Europeo di Interesse Economico i cui Associati sono il Comune di Venezia per il 50% e KEDKE (ora KEDE) - Associazione centrale dei Comuni e delle Comunità della Grecia - per il restante 50%.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 TUSP.

Infatti l'organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma giuridica esclusa dai tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 24/01/2017, rep. n. 381/2017, nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Venezia volto a far accertare lo scioglimento del Gruppo alla data del 21/06/2015, ha evidenziato come invece la sua scadenza naturale vada ricondotta alla data del 21/06/2020. La predetta decisione è stata gravata dal Comune di Venezia avanti la Corte d'Appello di Venezia.

Si evidenzia infine che, anche alla luce del parere del Collegio dei Revisori, il bilancio 2015 e il bilancio 2016 non sono stati approvati dall'Associato Comune di Venezia.

Inoltre con Delibera n. 307 del 12 dicembre 2017 della Giunta Comunale si è approvato di promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale di Venezia nei confronti dell'Amministratore Unico del G.E.I.E. Marco Polo System per violazione dei limiti del mandato.

Con ordinanza n. ruolo 4494/2018-1 del 28/4/2019 il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa - ha revocato l'amministratore unico del Marco Polo System G.E.I.E. Si evidenzia che con atto negoziale prot. n. 357595 del 12/7/2019, i due associati all'unanimità hanno convenuto di sciogliere Marco Polo System G.E.I.E. e hanno a tal fine nominato due liquidatori.

I bilanci di esercizio dal 2015 in poi non sono stati approvati.

I due liquidatori hanno ricostruito l'insieme dei rapporti attivi e passivi del G.E.I.E. al fine di giungere alla liquidazione dell'organismo in attesa della definizione di alcune cause legali la cui chiusura permetterà di concludere la liquidazione dell'organismo.

Si conferma, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'obbligo e la volontà dell'Ente di procedere con la dismissione di detto Organismo tramite la conclusione della procedura di liquidazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 13/10/2022 è stato approvato, in adempimento del "Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2020 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" lo schema di accordo di scioglimento del Marco Polo System G.E.I.E. fra gli associati ed il G.E.I.E., accordo volto a porre fine alle controversie in essere e finalizzato alla chiusura della liquidazione del G.E.I.E. con successiva cancellazione dell'organismo dal Registro Imprese.

11. Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

Il Comune di Venezia detiene l'1,09% in Interporto di Venezia S.p.A., società avente ad oggetto lo studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale in collegamento con il sistema portuale per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P. ed in quanto presenta perdite reiterate.

Si rappresenta che dal 20/11/2018 la società è in stato di liquidazione e pertanto si è in attesa dell'esito della procedura medesima.

Si fa presente che il bilancio 2018, il bilancio 2019, il bilancio 2020 e il bilancio 2021 non sono stati approvati dai soci.

PARTECIPATE INDIRETTE

12. ACTV S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata indiretta tramite AVM S.p.A. – requisiti dell'in house.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

La Società è stata costituita il 4 dicembre 2000 in esito alla trasformazione del Consorzio Veneziano dei Trasporti. A detta società il Comune di Venezia partecipava direttamente con una quota del 76,99%.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", il 27 aprile 2012 AVM S.p.A. ha acquisito a titolo di aumento di capitale dal Comune di Venezia la partecipazione del 76,99% del capitale sociale in ACTV S.p.A..

Ad oggi la società è controllata appunto da AVM S.p.A. e partecipata al 17,67% dalla Città Metropolitana di Venezia e all'11,27% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 4,53% è suddiviso tra altri 21 Comuni della Provincia di Venezia.

Svolge le attività operative per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., negli ambiti sopraindicati, oltre a gestire in regime di proroga tecnica il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del servizio operativo del Trasporto Pubblico Locale da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.

La società è legata all'Amministrazione e all'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale da appositi contratti di servizio per la gestione diretta dei servizi in regime di proroga tecnica.

Nel corso degli ultimi tre esercizi il risultato economico è stato positivo. A tale proposito, l'esercizio 2019 ha presentato una chiusura ampiamente positiva con un utile netto di € 743.652.

Il bilancio 2020 chiude con un risultato positivo di € 161.639.

Il bilancio 2021 chiude con un risultato positivo di € 173.625.

Si evidenzia che il bilancio di Actv S.p.A. non risente degli effetti negativi sulla vendita dei titoli di viaggio derivanti dalla pandemia in atto che ha ridotto in maniera significativa i flussi turistici in quanto i costi di gestione, in virtù del contratto in essere con la capogruppo Avm S.p.A. sono integralmente coperti da quest'ultima.

La società è stata dotata in esito alla modifica dello statuto dei requisiti per l'*in house* providing, in modo da realizzare le condizioni in astratto per un eventuale affidamento diretto di servizi pubblici.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. a).

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

13. Thetis S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

In data 1 gennaio 1999 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in Thetis S.p.A.

La società ha per oggetto sociale l'attività, per conto proprio e di terzi, di:

- servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione, verifica e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nel campo delle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia e gestione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
- servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi energetici; attività di laboratorio chimico ed ecotossicologico;
- attività di ingegneria, sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici e reti, prototipi e sistemi operativi destinati ad applicazione ed impieghi di carattere scientifica ed industriale e alla fornitura di servizi innovativi connessi; attività di fotogrammetria, elaborazione di immagini e cartografia; -attività di bonifica, recupero e rinaturalizzazione ambientale.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.* 19 agosto 2016 n. 175 si era previsto di:

- mantenere la partecipazione azionaria nella società Thetis in quanto l'attività ITS svolta dalla medesima è fondamentale - sia da un punto di vista strategico che industriale - per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di monitoraggio e localizzazione dei mezzi navali ed automobilistici di Actv S.p.A. nonché per il sistema di infomobilita' all'utenza, entrambi realizzati da Thetis stessa.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 – 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito alla impossibilità di poter detenere la partecipazione in Tethis S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, nella ricognizione periodica delle partecipazioni approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2018 si era reso necessario precisare che la società doveva essere oggetto di dismissione, in quanto effettivamente non rientrante tra le stringenti ipotesi previste per il mantenimento della stessa.

Alla luce di tale situazione, nel precedente piano di razionalizzazione si era stabilito di dismettere la partecipazione detenuta tramite Actv S.p.A. secondo le indicazioni del TUSP.

In data 7/12/2020 l'Assemblea straordinaria della società ha approvato la proroga della scadenza della società, originariamente fissata al 31.12.2020, sino al 31.12.2025, con approvazione del nuovo statuto.

In data 29/07/2022 è stato approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2021, con riduzione del capitale sociale per ricaduta della società della fattispecie ex art. 2446 C.C..

Ciò premesso, visto che l'art. 95 del D.L. n. 104/2020 stabilisce la nomina di un Commissario Liquidatore per lo scioglimento del Consorzio Venezia Nuova (che detiene la quota di controllo di Thetis S.p.A.) ed il passaggio delle attività e del MOSE alla nuova Autorità per la Laguna di Venezia, le decisioni sulla società dovrebbero essere adottate da detto Commissario.

14. Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite CMV S.p.A in house.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione.

E' la società affidataria in house della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

La Società è stata costituita a seguito del progetto di riorganizzazione della Casinò Municipale S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2012 mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco.

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, la società CMV S.p.A. ha conferito a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della Casa da Gioco.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del Servizio di Gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

Infatti il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 30 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo.

L'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo.

La deroga al divieto penale di esercizio di giochi d'azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del codice penale, che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un'attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale.

A fronte di tale situazione giuridica il Comune di Venezia ha confermato in esito alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco la modalità di affidamento *in house* del predetto servizio.

La società è legata all'Amministrazione da un apposito contratto di servizio.

La natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, nel corso degli ultimi anni (2012-2016), anche a causa della crisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economico-finanziaria della società particolarmente critica.

Infatti l'Amministrazione Comunale è dovuta intervenire ripetutamente ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione indiretti per il tramite di CMV S.p.A, sempre nel rispetto delle

previsioni di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (previsione ora inserita nel testo unico all'art. 14), a norma del quale il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell'art. 2447 c.c, ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs.* 19 agosto 2016 n. 175 si era previsto di:

- mantenere la partecipazione anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 secondo cui: "In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018".

Si deve ricordare come nel corso del 2017 la società abbia approvato un Piano di Ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il necessario intervento di ricapitalizzazione della società nel 2017 approvato con DCC n. 19 del 24/5/2017.

Gli elementi essenziali di tale Piano erano costituiti:

- dalla revisione complessiva dei principali costi operativi (tra cui in particolare i costi dei servizi alla clientela);
- dall'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali per giungere alla stesura del nuovo contratto di lavoro aziendale; e contestuale programma di investimenti volti al rilancio della Casa da Gioco.

In data 1/7/2017, a causa dell'infruttuosa trattativa e all'impossibilità di giungere ad un nuovo contratto aziendale di lavoro, la società si è trovata costretta ad applicare un Regolamento Aziendale disciplinante in via unilaterale il rapporto di lavoro in attesa della stipula di un nuovo contratto aziendale di lavoro ciò al fine di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L'attuazione di detto Piano nel corso del 2017 ha permesso di chiudere il bilancio dell'esercizio con un risultato ampiamente positivo conseguendo, dopo 4 anni, un utile netto di € 1.176.753.

Detto risultato deriva sostanzialmente dagli effetti degli interventi previsti nel Piano d'Azione per il definitivo riequilibrio della gestione della Casa da Gioco.

In ogni caso durante l'esercizio 2018 sono proseguite le attività volte all'attuazione del Piano d'Azione. In particolare si è riaperta la fase delle trattative sindacali volte a pervenire alla stipula di un nuovo contratto di lavoro aziendale anche se sul punto è necessario evidenziare come in data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta una pre-intesa tra l'Azienda e tre Organizzazioni Sindacali (su otto), SLC-CGIL, Snalc – Cisal e RLC; tale pre-intesa è stata sottoposta a referendum dei lavoratori, svoltosi nel periodo 29 marzo – 3 aprile 2018.

La proposta di nuovo CAL, contenuta nella citata pre-intesa, è stata però rigettata dalla maggioranza dei lavoratori.

Successivamente in data 16 maggio 2018 sono state depositate le sentenze relative alle cause di lavoro intentate da alcuni dipendenti contro il recesso unilaterale dal CAL e l'applicazione di un Regolamento Unilaterale per la disciplina del rapporto di lavoro dal primo luglio 2017.

Dette sentenze hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell'impianto introdotto con il Regolamento aziendale unilaterale applicato dalla società accertando solamente il diritto dei lavoratori alla conservazione, quale trattamento individuale, di alcune voci retributive del precedente CAL 1999-2002, condannando la Società a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive.

In ogni caso dette pronunce non hanno minato l'equilibrio economico del bilancio 2017 e l'attuazione del predetto Piano nel corso del 2018.

Nel corso del predetto periodo si sono gestiti diversi momenti di tensione a causa di alcuni scioperi dei lavoratori ma il 10 dicembre 2019 si è arrivati alla stipula di un nuovo Contratto Aziendale di Lavoro di durata triennale in sostituzione del Regolamento Aziendale Unilaterale adottato il primo luglio 2017.

Il nuovo Contratto Aziendale di Lavoro ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

- garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Società;
- legare in modo definitivo il Premio di Risultato agli incassi effettivi dell'anno di riferimento evitando quanto accadeva nel passato dove il premio non era coerente con l'andamento economico della società;
- acquisire una maggiore flessibilità del lavoro;
- il mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel 2018 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.415 con un esercizio sociale caratterizzato dal ritorno ad un clima di normalità dei rapporti tra le parti sociali.

Nel 2019 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.366.

Per quanto riguarda l'esercizio 2020, nonostante le note difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica che ha determinato la chiusura delle attività per circa 6 mesi, ha chiuso con un lieve utile pari ad € 49.829.

Per quanto riguarda l'operazione di ricapitalizzazione della società (pari a € 4,25 milioni) avviata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017, la stessa è stata completata con il versamento dell'ultima tranche dell'aumento di capitale avvenuto il 29/5/2020.

A fronte di tale intervento si è realizzato l'ampliamento della sede di Cà Noghera che è stata inaugurata il 24 agosto 2020.

E' stata così portato a completa realizzazione ed attuazione il piano di investimenti e di rilancio approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017.

Infine, a seguito delle difficoltà che si sono riscontrate nel primo semestre 2020 per l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato la chiusura delle attività al pubblico dal 24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dal 8/3/2020 al 18/6/2020 e ad un conseguente azzeramento degli incassi, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 è stata approvata la modifica alla convenzione rep. n. 16538 del 26/6/2012 in merito alle modalità di riversamento degli incassi di gioco al fine di consentire alla società di fronteggiare le difficoltà finanziarie causate dal blocco dell'attività. Con la deliberazione succitata è stato approvato il sesto atto integrativo alla Convenzione.

L'andamento dell'emergenza epidemiologica nel corso dell'autunno 2020 ha determinato una ulteriore chiusura della Casa da Gioco a partire dal 26 ottobre 2020 ininterrottamente fino al 6 giugno 2021. Durante tale periodo di tempo, i dipendenti della società sono stati messi in cassa integrazione. La riapertura dei locali da gioco avvenuta il 7 giugno 2021 è avvenuta in modo completo per la sede di terraferma, Ca' Noghera, e parziale con eventi mensili ad invito per la sede del centro storico, Ca' Vendramin Calergi. Al riguardo si segnala che ad agosto del 2021 è stato approvato in assemblea dei soci un *revised budget* che prevedeva una chiusura in sostanziale pareggio per l'esercizio 2021.

Nel 2021 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 204.787.

Alla luce di tale situazione è necessario mantenere la partecipazione, continuando nelle attività di risanamento e di rilancio della società.

15. VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite IVE S.r.l.*
_	Dismissione della partecipazione con modalità da definire al termine del concordato.

^{*}L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

Vega S.c.ar.l. è stata costituita il 27 ottobre 1993.

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l'incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un accordo per la gestione associata con l'Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia.

Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di € 12,3 milioni, che hanno determinato una forte incremento dell'indebitamento, salito ad € 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto.

Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo da un lato di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni assets, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera.

Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità.

L'esercizio 2018 ha chiuso con un risultato negativo in quanto ha presentato una perdita di € 732 mila.

Il bilancio 2019 ha chiuso con una perdita di € 307.174. L'assemblea della società in sede di approvazione del bilancio ha deliberato di ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate secondo quanto previsto dall'art. 2482 bis c.c. in quanto la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo rispetto all'esercizio precedente. Il capitale è stato ridotto da 2.966.579 euro ad 1.109.756 euro.

Il bilancio 2020 ha chiuso con una perdita di € 86.061.

Il bilancio 2021 ha chiuso con una perdita di € 325.848.

Come già rilevato nel precedente Piano di razionalizzazione, la società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e pertanto la partecipazione è oggetto di dismissione.

In ogni caso essendo appunto la società in fase di concordato preventivo si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria e quindi al momento l'Amministrazione, pur procedendo atto del fatto che la partecipazione debba astrattamente essere dismessa, ritiene che non vi siano le condizioni per poter procedere ora in tal senso se non minando la conclusione *in bonis* della procedura di concordato.

Solo una volta terminata la procedura di concordato sarà possibile definire le modalità di dismissione e, coerentemente, le linee strategiche per lo sviluppo e gestione del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia.

Nel frattempo sono in corso le attività, da parte del liquidatore giudiziario, finalizzate alla pubblicazione di una nuova procedura competitiva per la vendita di beni concordatari.

16. Expo Venice S.p.A. (in procedura fallimentare)

Tipo di partecipazione:	Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

Società costituita con atto del 06 novembre 2006.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 giugno 2010.

La Società, che aveva per oggetto l'organizzazione e la gestione di fiere, mostre, congressi, conferenze, tavole rotonde, saloni specializzati, esposizioni, mostre mercato, quartieri fieristici o equivalenti, è stata sottoposta a procedura di fallimento dichiarata il 28 settembre 2016 dal Tribunale di Venezia rif. 146/16.

Non risultano approvati i bilanci di esercizio dal 2015 in poi.

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione indiretta al termine della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla liquidazione della società.

17. TAG S.r.l.

Tipo di partecipazione:	Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP.

Società costituita il 2 agosto 2012.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale l'11 dicembre 2012.

A oggi detta quota è diminuita allo 0,38% del capitale sociale.

La Società ha per oggetto la creazione e manutenzione di siti web, realizzazione di software ad attività di informatica in genere compresa l'installazione e la manutenzione di reti locali, con particolare attenzione alla consulenza on line e digitale. Formazione, progettazione, sviluppo, produzione, commercio e noleggio a terzi di materiali tecnici dei settori elettronico, informatico, delle comunicazioni e dei sistemi multimediali. Assistenza aziendale, commerciale e tecnica in genere con esclusione di ogni attività riservata per legge ai professionisti iscritti in albi professionali nonché a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 1.000.000 €, e nel precedente piano di razionalizzazione si era già evidenziato che la società aveva chiuso 4 degli ultimi 5 esercizi in perdita, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., inoltre la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie dell'art. 4.


A tal proposito, si segnala che anche l'esercizio 2021 ha chiuso con una perdita di € 8.417.

Anche nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si era precisato che la partecipazione doveva essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

Al momento si precisa che sono in corso le attività da parte del Liquidatore di Vega S.c.a r.l. per la dismissione della quota tramite cessione o recesso ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.

5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel presente documento ne deriverebbe una riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. **17** a n. **10** società tra controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle partecipate di Veritas S.p.A., non oggetto di rilevazione in questo ma come spiegato nella deliberazione oggetto di apposito piano separato.



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(*) Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.
 (*) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

- All. A.1.: Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
- All. A.2.: Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- All. B: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;
- All. C: Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A.